

REGOLAMENTO (CEE) N. 2085/93 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 4256/88 recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 2081/93 ⁽⁴⁾ che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti ⁽⁵⁾;

considerando che il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 2082/93 ⁽⁶⁾ che modifica il regolamento (CEE) n. 4253/88 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro ⁽⁷⁾;

considerando che, a seguito delle modifiche apportate ai summenzionati regolamenti e per tener conto dell'esperienza acquisita, occorre modificare il regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento ⁽⁸⁾;

considerando che le misure di accompagnamento relative agli interventi agroambientali, di imboschimento e di pensionamento anticipato adottate nell'ambito della

riforma della politica agricola comune (PAC) sono ormai finanziate tramite il FEAOG, sezione garanzia;

considerando che è opportuno riesaminare, in base all'esperienza acquisita, l'elenco delle misure ammissibili per gli obiettivi n. 1 e n. 5b) e tenendo conto della necessità di fondare lo sviluppo rurale anche sulle attività non agricole e sulle attività plurime degli agricoltori e delle agricoltrici, per invertire la tendenza alla devitalizzazione economica e sociale e allo spopolamento delle zone rurali, potenziando in particolare le misure volte alla promozione dei prodotti locali e di forme non inquinanti di agricoltura, orticoltura ed allevamento, alle prevenzione delle calamità naturali, alla ristrutturazione dei villaggi, nonché alle protezione e alla conservazione del patrimonio rurale;

considerando che, nell'ambito del suo contributo all'attuazione degli obiettivi n. 1 e n. 5b), occorre che il Fondo possa finanziare le azioni intese allo sviluppo sostenibile dello spazio rurale, nonché allo sviluppo e al potenziamento delle strutture agrarie e forestali che ricorrono a metodi e tecniche che rispettano l'ambiente; che occorre anche che il Fondo possa finanziare misure intese a incoraggiare gli investimenti nel settore del turismo e dell'artigianato, nonché a migliorare i fabbricati d'abitazione nelle aziende agricole e l'habitat rurale;

considerando che occorre estendere il campo d'applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 4256/88 in modo che venga tenuto maggiormente conto della componente dello sviluppo rurale negli interventi ammissibili in rapporto al suddetto articolo, nonché al fine di potenziare le misure in materia d'informazione e di diffusione delle conoscenze;

considerando che le misure relative al settore della pesca formano oggetto di un regolamento specifico e non rientrano più nel campo d'applicazione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli articoli da 1 a 11 del regolamento (CEE) n. 4256/88 sono sostituiti dal testo seguente:

«Articolo 1

1. Il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, in appresso denomi-

⁽¹⁾ GU n. C 131 dell'11. 5. 1993, pag. 6.

⁽²⁾ Parere reso il 14 luglio 1993 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. C 201 del 26. 7. 1993, pag. 52.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

⁽⁶⁾ Vedi pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁷⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 25.